

[N. 1027](#) - 2012 Reg.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Numero 1027**

**Data: 24-12-2012**

**SETTORE : PIANIFICAZIONE,SVILUPPO TERR.,TRASPORTI,AMBIENTE**

**SERVIZIO : MOBILITA',TRASPORTI,RIFIUTI,AGENDA 21**

**OGGETTO: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIDETERMINAZIONE  
DELLA DATA DI SCADENZA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO AI  
SENSI DELLA L.R. LOMBARDIA N. 6 DEL 2012 ED  
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA**

**Istruttore: MASSIMO BERNINI**

**Responsabile del Procedimento: ROBERTA COLOMBO**

**Direttore: ANDREA POZZI**

## IL DIRETTORE

Premesso che:

- il Comune di Lecco con contratto repertorio n. 31422 del ventisette maggio duemilacinque ha sottoscritto, a seguito di gara ad evidenza pubblica, con la società Lecco Trasporti s.c. a r.l., il contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di lecco – rete di area urbana;
- la gara per l'affidamento del servizio era stata espletata congiuntamente con la Provincia di Lecco aggiudicando contestualmente e ciascuno per propria competenza i servizi di area urbana e di area extraurbana;
- il predetto contratto all'art. 3 relativamente alla durata prevede che lo stesso ha validità sino al 30 giugno 2012 e che “alla scadenza del contratto il gestore, su richiesta del Comune e previa formalizzazione dei necessari atti amministrativi, è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni per un periodo di tempo non superiore a sei mesi”;
- la Regione Lombardia con Legge Regionale n. 6 del 04.04.2012 ha provveduto a riorganizzare il sistema del trasporto pubblico locale definendo nuovi criteri e modelli organizzativi di gestione dello stesso;

Vista la Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012, la quale, all'art. 7 ha previsto l'istituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale;

Rilevato che ai sensi dell'art. 7 della citata legge le agenzie sono organizzate in cinque bacini territoriali ottimali e omogenei uno dei quali individuato nei confini amministrativi delle provincie di Como, Lecco, Sondrio e Varese;

Rilevato altresì che tra i compiti delle agenzie sussiste quello dell'esercizio associato delle funzioni degli enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale;

Richiamata la lettera f) del comma 13 dell'art. 7 della l.r. 6/2012 il quale prevede che tra i compiti riservati alle agenzie rientra: l'affidamento dei servizi, nel rispetto della normativa vigente, per l'intero bacino, con funzione di stazione appaltante, secondo i criteri di terzietà, indipendenza e imparzialità.

Considerato che oltre alla predetta funzione di stazione appaltante spetta all'agenzia anche la definizione e la programmazione dei servizi di competenza, attraverso la redazione e l'approvazione del programma di bacino del trasporto pubblico locale (art. 7, comma 13, lettera a della l.r. 6/2012).

Considerato altresì che è in corso l'istituzione da parte della Regione Lombardia delle agenzie e che, al fine di consentire a quest'ultime di razionalizzare i servizi a livello di bacino nonché di espletare le gare per l'affidamento del servizio è necessario avvalersi della facoltà prevista dall'art. 60 comma 8 della Legge Regionale n. 6/2012 che prevede la possibilità di rideterminare la scadenza del contratto d'intesa con il gestore del servizio.

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 275 del 20.12.2012 con la quale è stato

deliberato di:

1. di prendere atto della necessità di rideterminare ai sensi della L.R. 6/2012, per le motivazioni espresse in premessa, la scadenza del vigente contratto del servizio di trasporto pubblico locale rete di area urbana, al 30 settembre 2013 con l'esecuzione delle prestazioni contrattuali a cura della società Lecco Trasporti scarl con sede legale in via della Pergola, 2 – 23900 LECCO (P.I. 02932550136), attuale gestore dei servizi di trasporto pubblico locale;
2. di prendere atto che l'adeguamento del corrispettivo mediante applicazione del tasso di inflazione programmato (TIP) è pari all'1,5% e di determinare quindi il fabbisogno economico per la prosecuzione del servizio fino al 30 settembre 2013 in € 2.660.000,00, risorsa economica disponibile per l'anno 2013 al capitolo 4826 del Bilancio di previsione anno 2012 e del bilancio pluriennale anni 2012-2014;
3. di dare atto che il direttore di settore Arch. Andrea Pozzi provvederà all'assunzione degli atti amministrativi conseguenti e necessari per la prosecuzione del servizio fino al 30 settembre 2013;

Ritenuto di dover garantire il servizio di trasporto pubblico locale in area urbana.

Acquisita la comunicazione della società Lecco Trasporti scarl, del 14 dicembre 2012, che dichiara di essere disponibile a proseguire il servizio di trasporto pubblico locale nell'area urbana di Lecco come proposto dall'Amministrazione Comunale, rideterminando la scadenza del contratto alla data del 30 settembre 2013, ma subordinando la nuova scadenza all'incremento del corrispettivo con applicazione dell'indice Istat di settore;

Richiamato il vigente contratto di servizio che all'art. 4, denominato "Obblighi dell'ente affidante", prevede al comma 8 che il "Corrispettivo verrà revisionato dalle parti sulla scorta del tasso di inflazione programmato";

Rilevato che il Dipartimento del Tesoro ha definito per l'anno 2012 il tasso di inflazione programmato (TIP) pari all'1,5%;

Atteso che l'attuale corrispettivo annuale incrementato del tasso di inflazione programmato pari 1,5% come sopra indicato è pari ad € 3.530.197,29 e quindi il fabbisogno economico per la prosecuzione del servizio fino al 30 settembre 2013 è pari ad € 2.660.000,00;

Visto il bilancio di previsione 2012 del Comune di Lecco approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 26.06.2012 che prevede al cap. 4826 le risorse necessarie per far fronte agli impegni contrattuali.

Dato atto che i controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 in capo al soggetto affidatario sono già stati effettuati e validi sino al 25 gennaio 2013 e quindi Lecco Trasporti s.c. a r.l risulta essere operatore economico in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, non incorrendo la stessa in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.

Rilevato altresì che Lecco Trasporti s.c. a r.l ha già prodotto la dichiarazione di tracciabilità nell'ambito dell'appalto in corso.

Ritenuto quindi di dover assumere l'impegno di spesa necessario per consentire la proroga

del servizio di mesi nove.

Visto il contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di lecco – rete di area urbana repertorio n. 31422 del 27.05.2005;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 26.06.2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e relativi allegati;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 270 del 20.12.2012 con la quale è stata autorizzata l'assunzione della spesa per l'anno 2013

Vista la Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012;

Visto l'art. 107 del T.U. 18.8.2000 n. 267;

## **D E T E R M I N A**

1. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 60 comma 8 della Legge Regionale n. 6/2012 rideterminando la scadenza del vigente contratto del servizio di trasporto pubblico locale rete di area urbana, tra il Comune di Lecco e la società Lecco Trasporti scarl con sede legale in via della Pergola, 2 – 23900 LECCO (P.I. 02932550136), al 30 settembre 2013.
2. Di determinare, ai sensi dell'art. 4 del contratto di servizio, l'adeguamento del corrispettivo, mediante applicazione del tasso di inflazione programmato (TIP) pari all'1,5%, il fabbisogno economico per la prosecuzione del servizio fino al 30 settembre 2013 in € 2.660.000,00, risorsa economica disponibile per l'anno 2013 al capitolo 4826 del Bilancio di previsione anno 2012 e del bilancio pluriennale anni 2012-2014
3. di impegnare la somma di € 2.660.000,00 per il proseguo del servizio di trasporto pubblico locale – area Urbana di Lecco da parte della società Lecco trasporti s.c. a r.l. – con sede in Lecco, via della Pergola n. 2, C.F./P.I. 02932550136 imputandola al capitolo 4826 del bilancio 2013, “prestazioni di servizi - trasporti pubblici locali e servizi connessi”.
4. di dare atto che la proroga ha decorrenza dal 01.01.2013 sino al 30.09.2013.

La presente determina, comprovante assunzione di impegno di spesa, sarà efficace ed eseguibile solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 39, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il direttore del servizio  
Roberta Colombo

Il direttore del settore  
Arch. Andrea Pozzi

**SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI**

**SERVIZIO: BILANCIO E SOCIETA' PARTECIPATE**

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</b>
---------------------------------------

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, n. 1027 del 24-12-2012 .

Lecco lì, 24-12-2012

**IL DIRETTORE DI SETTORE  
MICHELE BRIVIO**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: NADIA CRIPPA